N. 07820/2013 REG.RIC. 14/12/13 19:34

N. 04931/2013 REG.PROV.CAU. N. 07820/2013 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

### Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7820 del 2013, proposto da:

Csipa - Centro Servizi Informatici Pubblica Amministrazione Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 5;

#### contro

Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104;

# nei confronti di

Ap System Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Cataldo Salerno, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; Data Management Spa, Halley Sud-Ovest Srl, Tinn Srl;

## per la riforma

N. 07820/2013 REG.RIC. 14/12/13 19:34

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA, BARI, n. 00528/2013, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara per la fornitura di software applicativi per la gestione dei servizi ragioneria e personale;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Modugno e di Ap System Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Borsò, su delega dell'avv. Saverio Profeta, Aurelio Pappalepore e Gabriele Pafundi;

Tenuto conto del fatto che l'appellante occupa l'ultima posizione in graduatoria, dell'assenza di una percezione di *fumus* nelle censure sollevate, dell'avvenuta stipulazione del contratto lo scorso 30 ottobre e del fatto che la stessa appellante gestiva i software al tempo forniti in affidamento diretto ed in *prorogatio* sin dal 2008;

# P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 7820/2013).

Condanna l'appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare nella misura di €. 2.000,00 (duemila/00) complessivi oltre ad

N. 07820/2013 REG.RIC. 14/12/13 19:34

accessori di legge da liquidarsi in parti eguali alle due parti costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)